



COMUNE DI CERDA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I° SETTORE- Affari Generali ed Istituzionali
- Ufficio Contenzioso-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/00, nei confronti del dott. Millonzi Salvatore, in esecuzione alle sentenze nn. 252-253/2015 del Tribunale di Termini Imerese e successivi atti esecutivi.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- il **dott. Geol. Millonzi Salvatore** è creditore di alcuni corrispettivi maturati per le prestazioni professionali rese in merito agli incarichi commissionatigli dal Comune di Cerda in materia di:

1. "Studio geologico-tecnico per la progettazione generale di massima, per l'ampliamento del cimitero comunale e realizzazione dei parcheggi pubblici", giusta determinazione N. 107 R.G. del 05/09/2000;

2. "Direzione dei lavori, consulenza geologica ed assistenza al collaudo dei lavori di consolidamento a monte della scuola media comunale di c.da Spinasantà", giusta Delibera di Giunta N. 171 del 10/12/2003;

- **Nell'anno 2009, il dott. Millonzi**, per il conseguimento delle proprie pretese creditorie, proponeva azioni giudiziarie sia nei confronti del Comune di Cerda che di un funzionario comunale, n.q. di RUP dei lavori sopra indicati, volte alla condanna al pagamento di quanto spettantegli, previo accertamento dell'adempimento contrattuale del Comune di Cerda e/o del funzionario comunale, quest'ultimo direttamente chiamato a rispondere dell'effettuazione dei servizi commissionati dalla pubblica amministrazione, nei limiti di cui all'art. 191 del TUEL;

- **Tali contenziosi**, iscritti ai NN. RR.GG. 582/2009 e 423/2009, nei quali il Comune di Cerda si costituiva con il patrocinio degli avv.ti Mario Cappadonia ed Eliana Magnasco, venivano definiti rispettivamente con sentenze nn. 252/2015 e 253/2015 emesse dal Tribunale di Termini Imerese, entrambe pubblicate il 16/03/2015 e notificate con formula esecutiva all'ente debitore in data 11.11.2016;

- **Con delibera n. 3 del 23/02/2017**, il Consiglio Comunale di Cerda approvava la proposta di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- **Con D.P.R. del 16/06/2017**, ai sensi dell'art. 252 del Tuel, approvato con il D.Lgs. 267/00, veniva nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione "per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti";

- **Con istanza** datata 13.11.2017, prot. n. 22606, indirizzata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, il Dott. Millonzi per il tramite dell'avv. Ambrogio Panzarella chiedeva di essere ammesso alla massa passiva per l'importo complessivo di €. 64.216,66, quale credito vantato a fronte di diverse sentenze, tra cui quelle in esame - n. 252/15 e n.253/15 - ed altre ancora (n. 453/15, n.298/2016 e n.29/17), onnicomprensivo di sorte capitale, rivalutazione, interessi di mora, interessi legali calcolati sino al 11.11.2017, spese legali, spese successive alle sentenze e spese di CTU da rimborsare;

- **Con nota** prot. n. 11033 del 07/08/2020, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, in riscontro alla detta istanza di ammissione al passivo, proponeva, a seguito di supplemento istruttorio, ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.e.ii, di liquidare in favore del dott. Geol. Millonzi Salvatore, in via transattiva e non negoziabile, l'importo di €. 37.389,05, pari al 60% di €. 62.315,09;

- **La suddetta proposta** transattiva non veniva riscontrata dal dott. Millonzi nel termine stabilito, cosicché la stessa si intendeva non accettata;
- **Il mancato riscontro** alla proposta transattiva formulata dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione comportava l'effettuazione dell'accantonamento del 50% previsto dall'art. 258, co. 4, del D.Lgs. n. 267/00 pari all'importo complessivo di €. 31.157,53, a garanzia di tutti i crediti portati dalle sentenze n. 252/2015, n. 253/2015, n. 435/15, n. 298/16 e n. 29/2017;
- **Con delibera** n. 139 del 14/06/2023, la Commissione Straordinaria di Liquidazione approvava il rendiconto finale della gestione straordinaria, dichiarando cessata la propria attività;
- **In data 28/02/2024**, il dott. Geol. Millonzi Salvatore, con 2 distinte pec, prot. n. 3064 e n. 3071, procedeva a notificare a questo Ente, nr. 2 atti di precetto sulle sentenze nn. 252 -253/2015, intimando il pagamento della complessiva somma di €. 60.057,39, oltre gli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria maturandi sino al soddisfo, nonché tutte le successive occorrende;
- **Le intimazioni** di pagamento contenute negli atti di precetto di cui sopra rimanevano infruttuose;
- **In data 27/05/2024**, l'avv. Ambrogio Panzarella, in nome e nell'interesse del suo assistito, con 2 distinte pec, prot. nn. 7463 e 7464 del 27/05/2024, faceva notificare nr. 2 atti di pignoramento presso terzi, in forza dei titoli di cui sopra (sentenze nn. 252-253/15) con i quali sottoponeva a pignoramento tutte le somme dovute e debende dal Comune debitore sino alla concorrenza di complessivi €. **42.755,70** (di cui €. 28.503,80 per la somma precettata e la restante parte, pari alla metà dell'importo precettato ex art. 546 cpc, per interessi, spese, competenze ed onorari), e di €. **47.330,23** (di cui €. 31.559,49 per la somma precettata e la restante parte, pari alla metà dell'importo precettato ex art. 546 cpc, per interessi, spese, competenze ed onorari);
- **Con pec del 12/06/2024**, prot. n. 8400, l'avv. Ambrogio Panzarella faceva notificare a questo Ente avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso il Tribunale di Termini Imerese- Sezione Esecuzioni Mobiliari – in forza dei titoli di cui alla sentenza n. 253/15 e dell'atto di precetto notificato in data 28/02/2024 (importo precettato €. 31.553,49), rubricato al N. 501/2024 R.G. Es.;
- **In forza dei titoli** di cui alla sentenza n. 252/15 e dell'atto di precetto notificato in data 28/02/2024 (importo precettato €. 28.503,80), veniva altresì iscritto a ruolo al N. R.G. Es. 500/2024 l'altro pignoramento presso il Tribunale di Termini Imerese- Sezione Esecuzioni Mobiliari;
- **Con nota prot. n. 8288** del 10/06/2024, l'Istituto tesoriere, in riferimento ai nr. 2 atti di pignoramento di cui sopra, uno dell'importo di €. 47.330,23 e l'altro di €. 31.553,49 (comprensivi della maggiorazione del 50%), faceva pervenire a questo Ente la dichiarazione di apposizione dei vincoli di indisponibilità sino alla concorrenza degli importi di cui sopra;
- **Con missiva dell'08/11/2024**, prot. n. 15194, l'Ufficio Contenzioso richiedeva al procuratore del dott. Millonzi, in via della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, una distinta spese che indicasse dettagliatamente gli importi dovuti per la proposizione degli atti esecutivi di precetto e di pignoramento rubricati in premessa;
- **Con pec** prot. n. 15981 del 25/11/2024, l'avv. Ambrogio Panzarella riscontrava la richiesta di cui sopra, trasmettendo in allegato:
- a)** nota di precisazione del credito, aggiornata al 24.11.2024, relativa alla procedura esecutiva immobiliare presso terzi R.G. Es. 500/2024 promossa in forza di sentenza n. 252/2015 del tribunale di Termini Imerese e del successivo atto di precetto del 28.02.2024;
- b)** nota di precisazione del credito, aggiornata al 24.11.2024, relativa alla procedura esecutiva immobiliare presso terzi R.G. Es. 501/2024 promossa in forza della sentenza n. 253/2015 del Tribunale di Termini Imerese e del successivo atto di precetto del 28.02.2024;

Tenuto conto che l'avv. Ambrogio Panzarella, in riferimento alla precisazione dei crediti di cui sopra e all'avviata istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio in esame, ha rappresentato che, in assenza di pagamento delle somme dovute, all'udienza già fissata per il 13.12.2024, provvederà nell'interesse del suo cliente a precisare il credito (aggiornando gli interessi e la rivalutazione monetaria a quella data) e a richiedere al G.E. l'assegnazione delle somme già pignorate presso l'istituto tesoriere;

Viste nel dettaglio le note di precisazione del credito indicate ai punti **a)** e **b)**, aggiornate con computo del dies a quo dal 28.02.2024 (data di notifica dei precetti) al 24.11.2024, con le quali le somme a credito a favore del dott. Millonzi risultano essere:

- 1) Per la procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. 500/2024 - €. 32.666,72** omnicomprendivi di sorte precettata (€. 28.503,50), ulteriori interessi di mora sulla sorte principale (€.56,10), ulteriore rivalutazione monetaria sulla sorte principale (€. 48,41), ulteriori spese legali liq. in sent. su €. 4.712,84, (€. 87,16), notifica pignoramento presso terzi (€. 19,94), iscrizione a ruolo pignoramento (€. 166,00), notifica avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c. al terzo pignorato (€. 14,20), compensi

procedura esecutiva come da prospetto di liquidazione compensi redatto ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i. (€ 3.240,71), oltre gli ulteriori interessi di mora, rivalutazione monetaria ed interessi legali maturandi sino al soddisfo;

2) Per la procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. 501/2024- € 35.463,69 onnicomprensivi di sorte precettata (€ 31.553,49), ulteriori interessi di mora sulla sorte principale (€ 226,87), ulteriore rivalutazione monetaria sulla sorte principale (€ 85,87), ulteriori spese legali liq. in sent. su € 7.688,88, (€ 129,55), notifica pignoramento presso terzi (€ 47,00), iscrizione a ruolo pignoramento (€ 166,00), notifica avviso ex art. 543, comma 5, c.p.c. al terzo pignorato (€ 14,20), compensi procedura esecutiva come da prospetto di liquidazione compensi redatto ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i. (€ 3.240,71), oltre gli ulteriori interessi di mora, rivalutazione monetaria ed interessi legali maturandi sino al soddisfo;

Considerato che trattasi di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e che, pertanto, risulta necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio delle superiori somme di cui ai punti n. 1 e 2, e così per un totale di **€ 68.130,71**;

Evidenziata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Atteso che:

- la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio;
- nella fattispecie trattasi di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 267/00;
- la natura della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, nella fattispecie di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato fuori dallo stesso e sul cui contenuto l'Ente non può incidere; nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- il compito demandato al Consiglio Comunale è unicamente quello di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dalla norma, di individuare le risorse per farvi fronte e di accertare le cause che lo hanno originato;
- è pertanto necessario adottare il seguente provvedimento di riconoscimento della somma di cui sopra pari ad **€ 68.130,71**, previa approvazione del consiglio comunale;

Richiamato il disposto di cui all'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/00, il quale testualmente recita:

"Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Ritenuto, dunque, debba procedersi al riconoscimento di legittimità del debito f.b. in favore del dott. Geol. Millonzi Salvatore, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, per l'importo complessivo di **€ 68.130,71** ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00;

Dato atto che:

- con deliberazione di C.C. N. 40 del 21/10/2024, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha approvato il testo definitivo del documento di bilancio 2024/2026;

- la somma necessaria al pagamento del debito in esame troverà adeguata copertura finanziaria, così come segue:

✓ per € 23.815,44 sul cap. 7116, cod. int. 01.11_1.10.99.99.999, bilancio 2024/2026, residui 2023, a valere sulle risorse di cui al fondo accantonato ai sensi dell'art. 258, co. 4, del Tuel, giusta la delibera n. 128 del 16/05/2022 della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

✓ per € 23.815,44 sul cap. 7116, cod. int. 01.11_1.10.99.99.999, bilancio 2024/2026, esercizio 2024;

✓ per €. 20.499,83 sul cap. 7110 "Oneri Straordinari della gestione corrente – Altri servizi generali", cod. bil. 01.11_1.10.99.99.999, bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024;

Rilevato che sussistono nel caso in specie i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto, ossia:

1. la riconducibilità ad una delle ipotesi individuate dall'art. 194, co. 1, del Dlgs. 267/00;
2. la certezza, cioè la esistenza di una obbligazione a dare, inevitabile per l'ente;
3. la liquidità, cioè che sia individuato il soggetto creditore, che il debito sia definito nel suo ammontare e che l'importo sia determinato o determinabile;
4. l'esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e successive modifiche e integrazioni;
- il principio concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 5.2 lett. h) (allegato 4.2 del D. lgs. n. 118/2011);
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Ravvisata la necessità di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento, stante la necessità di compiere atti indifferibili ed urgenti;

PROPONE

1. **Di Richiamare** le premesse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. **Di Riconoscere** la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.e.ii, la somma di complessivi €. **68.130,71** in favore del dott. Geol Millonzi Salvatore, in esecuzione alle sentenze nn. 252-253/2015 e successivi atti esecutivi (atti di precetto notificati il 28.02.2024 e atti di pignoramento presso terzi notificati il 27.05.2024), fatte salve le eventuali e successive occorrenze a conclusione delle procedure di esecuzione immobiliare iscritte al RR.GG. NN. 500 e 501/2024, la cui udienza è stata già fissata per il 15.12.2024;
3. **Di Dare atto** che la somma necessaria al pagamento del debito in esame troverà adeguata copertura finanziaria, così come segue:
 - ✓ per €. 23.815,44 sul cap. 7116, cod. int. 01.11_1.10.99.99.999, bilancio 2024/2026, residui 2023, a valere sulle risorse di cui al fondo accantonato ai sensi dell'art. 258, co. 4, del Tuel, giusta la delibera n. 128 del 16/05/2022 della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
 - ✓ per €. 23.815,44 sul cap. 7116, cod. int. 01.11_1.10.99.99.999, bilancio 2024/2026, esercizio 2024;
 - ✓ per €. 20.499,83 sul cap. 7110 "Oneri Straordinari della gestione corrente – Altri servizi generali", cod. bil. 01.11_1.10.99.99.999, bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024;
4. **Di Demandare** al Responsabile del I° Settore, l'adozione degli atti di propria competenza consequenziali al presente atto;
5. **Di dare atto** che sul riconoscimento della posizione debitoria in argomento sarà acquisito il prescritto parere dell'Organo di Revisione, unitamente ai pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;
6. **Di Trasmettere** copia del presente provvedimento all'UTC, per opportuna conoscenza;
7. **Di Trasmettere** il presente provvedimento alla competente Sezione giurisdizionale della Corte della Conti per la Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002;
8. **Di rendere** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, stante la necessità di compiere atti indifferibili ed urgenti.

Cerda li 19/11/2024



Il Responsabile del Procedimento
Giuseppina La Spesa



COMUNE DI CERDA

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

Allegato alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/00 nei confronti del dott. Millonzi Salvatore, in esecuzione alle sentenze nn. 252-235/2015 del Tribunale di Termini Imerese e successivi atti esecutivi.

PARERE del Responsabile del I Settore – Affari Generali ed Istituzionali- Contenzioso

(Art. 12, comma 1 – L.R. 30/2000)

Si Esprime Parere Favorevole.

Cerda li _____

30/05/2024

Il Responsabile del I Settore
(Antonina I. Giudicello)



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

Fax 091- 8999778

SETTORE II
Servizio Economico Finanziario

Oggetto: “ Riconoscimento D. F. B. ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs 267/00, nei confronti della dott . Millonzi Salvatore, in esecuzione alle sentenze nn. 252 – 235/2015 Tribunale di Termini Im. e succ. atti esecutivi.”

PARERE del Responsabile dell’Ufficio – In ordine alla regolarità contabile
(Art.12 comma 1° - L. R.. 30/2000)

Si Esprime Parere Favorevole, dando atto che la spesa complessiva di €. 68.130,71, potrà essere regolarizzata così come segue:

- con imputazione sul cap. 7110 “ Oneri Straordinari della Gestione Corrente ” P. F. 01.11_1.10.99.99.999 del bilancio 2024-2026, gestione 2024 per l’importo di €. 20.499,83.
- per €. 23.815,44 già impegnata al cap. 7116 P. F. 01.11_1.10.99.99.999, res. 2023, giusto atto della Commissione Straordinaria di Liquidazione n.128 - impegno n. 380-06/2023;
- per €. 23.815,44 al cap. 7116 P.F- 01.11_1.10.99.99.999 bilancio 2024/26 , gestione 2024.

Cerda li 04/12/2024

Il Responsabile del settore Finanziario
(Rag. Salvatore Federico)



COMUNE DI CERDA

Provincia di Palermo

**Parere del Revisore Unico su
riconoscimento debito fuori bilancio
giudizio Millonzi c/ Comune di Cerda**

Il Revisore Unico

Dott. Danilo Ambra

Comune di Cerda

Revisore Unico

Verbale n. 108 del 6 dicembre 2024

Il sottoscritto revisore unico del Comune di Cerda

visti

- la richiesta pervenuta a mezzo pec in data 04/12/2024 con la quale si chiede di esprimere il parere – ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del D.lgs. 267/2000 – sul riconoscimento di debiti fuori bilancio per le spese liquidate con sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 252-253/2015 e successivi atti esecutivi per le prestazioni professionali rese in merito agli incarichi di progettazione conferiti al Dott. Millonzi Salvatore giuste determinazioni nn.107 del 05/09/2000 e n. 171 del 10/12/2023;

- la documentazione relativa a detto procedimento dalla quale si rileva un debito complessivo da riconoscere pari ad euro 68.130,71 come di seguito specificato:

- euro 32.666,72 per la procedura esecutiva R.G. Es. 500/2024 di cui 28.503,50 somma precettata, 56,10 ulteriori interessi di mora, 48,41 ulteriore rivalutazione monetaria, 87,16 ulteriori spese legali liquidate in sentenza, 19,94 notifica pignoramento, 166,00 iscrizione a ruolo, 14,20 notifica avviso, 3.240,71 spese legali procedura esecutiva, oltre gli ulteriori interessi di mora, rivalutazione monetaria ed interessi legali maturandi sino al soddisfo;

- euro 35.463,69 per la procedura esecutiva R.G. Es. 501/2024 di cui 31.553,49 somma precettata, 226,87 ulteriori interessi di mora, 85,87 ulteriore rivalutazione monetaria, 129,55 ulteriori spese legali liquidate in sentenza, 47,00 notifica pignoramento, 166,00 iscrizione a ruolo, 14,20 notifica avviso, 3.240,71 spese legali procedura esecutiva, oltre gli ulteriori interessi di mora, rivalutazione monetaria ed interessi legali maturandi sino al soddisfo;

- il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 194;

- la deliberazione n. 27/Sez.Aut/2019/QMIG della Corte dei Cont. sezione Autonomie, "*Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rinvenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL*", che enuncia il principio di diritto "Il pagamento di un debito fuori bilancio rinveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento";

rilevato che

- trattasi di riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000, per un importo di euro 68.130,71 relativo a spesa corrente, come sopra descritto;

- Il suddetto debito trova copertura nel Bilancio 2024 secondo la seguente specifica:

23.815,44 Cap. 7116 residui 2023 – a valere sul fondo accantonato dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione con delibera n. 128 del 16/05/2022;

23.815,44 Cap. 7116 bilancio 2024;

20.499,83 Cap. 7110 "Oneri straordinari della gestione corrente";

tenuto conto

- dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000:

esprime


il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. N.267/2000, nei confronti del Dott. Millonzi Salvatore, in esecuzione alle sentenze nn. 252-253/2015 del Tribunale di Termini Imerese e successivi atti esecutivi.

Raccomando all'Ente di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 – il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla Competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti.

Cerda, 6 dicembre 2024

Il revisore Unico

Dott. Danilo Ambra





COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

II^a Commissione Consiliare

Programmazione e Sviluppo Economico, Attività Produttive, Bilanci, Tariffe e Patrimonio

Verbale n. 8 del 16/12/2024

L'anno **2024** il giorno sedici del mese di dicembre, presso la Casa Comunale sita in Piazza La Mantia, è stata convocata con nota prot. n. 17261 del 13/12/2024 per le ore 12:15 del 16/12/2024 la II Commissione Consiliare;

I punti posti all'ordine del giorno sono i seguenti:

1. Variazione di Bilancio di previsione 2024/2026 – competenza del Consiglio Comunale (art. 175, C. 3, Lett. a) del Testo Unico degli Enti Locali N. 267/2000).
2. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000 nei confronti della Ditta Pellerito Antonio in esecuzione a D.I. n. 766/2022 e successivi atti esecutivi – Regolarizzazione contabile sospesa con la tesoreria Comunale – Banco BPM SPA – a seguito di pignoramento presso terzi (R.G. Es. 433/2023).
3. Riconoscimento Debito Fuori Bilancio Ai Sensi Dell'art. 194, Comma 1, Lettera A) Del D.lgs. N. 267/2000 Nei Confronti Del Sig. La Chiusa Antonino In Esecuzione A D.I. N. 385/2024 Del Tribunale Di Termini Imerese, Emessa A Definizione Del Procedimento R.g. Lav. N. 3131/2021.
4. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000 nei confronti del Dott. Millonzi Salvatore in esecuzione alle sentenze nn. 252-253/2015 del tribunale di termini Imerese e successivi atti esecutivi.
5. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000 nei confronti della Società BFF Bank S.p.a. in esecuzione alla sentenza n. 328/2023 del Giudice di pace di termini Imerese emessa a definizione del procedimento R.G. n. 370/2023.
6. Riconoscimento Debito Fuori Bilancio Ai Sensi Dell'art. 194, Comma 1, Lettera A) Del D.lgs. N. 267/2000 Nei Confronti Dell'Avv. Ambrogio Panzarella In Esecuzione Alla Sentenza N. 252/2012 Del Tribunale Di Termini Imerese Emessa A Definizione Del Giudizio Trafficante Daniele G.ppe C/comune Di Cerda (r.g. N. 1826/10).
7. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera e), del D.lgs. n. 267/2000 pagamento cartella esattoriale.
8. Liquidazione accertamento ispettivo di cui al DDG nr. 43 del 17/MAR/2021. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera e), del D.lgs. n. 267/2000 in favore dell'Ing. Pietro Alfredo Scaffidi Abbate,
9. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera e), del D.lgs. n. 267/2000 in favore della SRR Palermo EST scpa quote azionarie.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dip. Salvina Albanese.

Alle ore 12,30 risultano assenti i Componenti Consiglieri: Parisi Benedetta Desiree e Civiletto Giuseppe;


Visto l'art. 15, comma 2, secondo il quale la riunione della Commissione è valida quando sono presenti la maggioranza dei componenti;

Preso atto che, manca il numero legale, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:35.

Letto, firmato e sottoscritto.


Il Presidente della Commissione

(Giulia Floriana)



Il Segretario verbalizzante

(Salvina Albanese)





REPUBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Marino, all'udienza del 16/03/2015 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 423 del registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2009

TRA

MILLONZI SALVATORE (MLLSVT71R03G273I), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Dagnino e dall'Avv. Ambrogio Panzarella, presso il cui studio in Montemaggiore Belsito (PA), via Maria degli Angeli n. 46 è elettivamente domiciliato
parte attrice

E

COMUNE DI CERDA (00621360825), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Eliana Magnasco ed elettivamente domiciliato in Sciara (PA), via Principe di Sciara n. 85 presso lo studio dell'Avv. Cartella
parte convenuta

MINNECI SPALLA SALVATORE, nella qualità di responsabile del procedimento, residente a Termini Imerese, vicolo Sodaro
convenuto contumace

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

L'attore Millonzi Salvatore ha proposto azione di adempimento contrattuale nei confronti del Comune di Cerda e del funzionario comunale - responsabile del procedimento Minneci Spalla Salvatore per le prestazioni professionali rese in merito all'incarico commissionatogli dal Comune in materia di direzione dei lavori, consulenza geologica ed assistenza collaudo dei lavori di consolidamento a monte della



scuola media comunale di c.da Spinasantà; in via subordinata, ha proposto azione di arricchimento senza causa, esercitata anche in via surrogatoria, nei confronti dell'ente locale convenuto.

Sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, non ricorrono i presupposti per ritenere sussistente *inter partes* un valido contratto d'opera professionale.

Giova rammentare che tutti i contratti conclusi *iure privatorum* dalla pubblica amministrazione, ed in genere dagli enti pubblici, devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità.

Da ciò deriva la necessità che la volontà della P.A. sia manifestata all'esterno dal proprio organo rappresentativo - giacché la manifestazione di volontà non può essere implicita, né desunta da comportamenti meramente attuativi - e che il contratto, salvo diversa previsione di legge, sia consacrato in unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (Cass., n. 2772/1998; Cass., n. 6406/1998; Cass., n. 6966/1998; Cass., n. 11687/1999).

Essendo, inoltre, la forma scritta un requisito di validità del negozio, la giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato l'irrilevanza dell'eventuale esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, richiamando ed approvando lo schema del disciplinare, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in un atto contrattuale, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e dal professionista (cfr. Cass. n. 17695/2003).

Ed invero, tale deliberazione non può essere valutata alla stregua di una proposta contrattuale, ma va qualificata come un atto con efficacia interna all'ente pubblico, avente per destinatario il diverso organo dell'ente legittimato ad esprimere la volontà nei confronti dei terzi e carattere meramente autorizzatorio.

Nella specie, ricorre proprio detta ipotesi in quanto con la delibera della giunta municipale n. 171 del 10/12/2003, il comune deliberava il conferimento dell'incarico in favore del Millonzi e demandava contestualmente al capo dell'area tecnica di sottoscrivere con il professionista il disciplinare di incarico e di adottare gli atti gestionali per l'impegno di spesa; tuttavia, di tali documenti non vi è prova ed il Comune di Cerda, al quale è stata ordinata l'esibizione dei citati atti, ha risposto di non esserne in possesso, in quanto sequestrati dalla Procura della Repubblica presso questo



Tribunale, che interpellata a sua volta ha comunicato di non avere rinvenuto tra la documentazione in giudiziale sequestro quella chiesta dal Tribunale.

Alla luce di tali considerazioni deve, pertanto, ritenersi che nessun valido rapporto contrattuale fra le parti può farsi discendere dalla determinazione sindacale sopra richiamata, non costituendo tale atto espressione della volontà contrattuale del committente e del professionista incaricato.

Né la condotta tenuta dall' ente locale convenuto, successivamente all'emanazione della delibera, può valutarsi in termini di atto di ratifica ai sensi dell'art. 1399 c.c.

Ed invero, la ratifica presuppone la stipulazione del contratto da parte di un soggetto o di un organo sfornito del potere di concluderlo e non può essere invocata nei casi in cui manchi completamente la sottoscrizione da parte del rappresentante dell'ente pubblico.

Né, trattandosi di atto nullo, il contratto *inter partes* potrebbe considerarsi suscettibile di una forma di sanatoria.

Gli atti negoziali della pubblica amministrazione sono, infatti, manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, quale la semplice esecuzione delle prestazioni previste nel contratto (cfr. Cass., n. 9682/1999).

L'azione di adempimento contrattuale formulata da parte attrice nei confronti del Comune convenuto va, pertanto, rigettata.

Va, poi, esaminata la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata in via diretta nei confronti del Comune.

La domanda va rigettata, atteso che non risulta in alcun modo provata l'esistenza, ai sensi degli artt. 191 e 194 d.lg. n. 267 del 2000, di un riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il riconoscimento del debito fuori bilancio è subordinato, infatti, all'adozione di una formale deliberazione consiliare (che provvede anche per il finanziamento della spesa), volta a valutare a posteriori "*l'utilità ed l'arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*" delle obbligazioni assunte irritualmente, sicché, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale continua ad intercorrere unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione.

Avuto riguardo al tenore letterale e alla "ratio" delle norme indicate, è chiaro la valutazione dell'utilità e dell'arricchimento per l'ente è rimessa unicamente alla



discrezionalità dell'Amministrazione ed il Giudice non può sostituirsi ad essa affermando l'esistenza di un diritto al riconoscimento del debito nella ricorrenza delle condizioni indicate dal legislatore (cfr. Cass. n. 355/2002).

Ciò posto, va, ora, esaminata la domanda di adempimento contrattuale formulata nei confronti del responsabile del procedimento Geom. Minneci Spalla Salvatore, in servizio presso l'ufficio tecnico del Comune di Cerda.

La domanda è fondata.

Sul punto, occorre considerare che le prestazioni per cui è stata formulata la domanda di pagamento sono state rese dall'attore all'ente locale convenuto nel 2003, e cioè in epoca successiva all'entrata in vigore del D.lvo 267 del 2000 (cd. TUEL).

Deve, pertanto, ritenersi che le disposizioni normative applicabili al caso di specie vadano individuate negli artt. 191 e 194 del D. Lvo. 18 agosto 2000, n. 267, art. 191).

Ciò posto, l'ordinamento, sulla scorta delle sopra indicate norme giuridiche, riconosce all'attore, che si duole di avere subito un depauperamento per le prestazioni eseguite senza l'osservanza delle disposizioni in materia di contabilità pubblica, azione diretta nei confronti del funzionario o dell'amministratore che ha consentito l'effettuazione di una fornitura al di fuori delle previsioni di bilancio (cfr. Cass., n. 9447 del 2010; Cass., n. 15296 del 2007).

Ed invero, l'art, 191, comma IV del TUEL prevede che *“nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”*.

Occorre, infatti, considerare che la disposizione normativa sopra citata configura una frattura *“ope iuris”* del rapporto organico tra i funzionari e la P.A., al fine di garantire, da un lato, *“un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezza da parte di coloro che operano nelle gestioni locali e di far sì, dall'altro, che la competenza ad esprimere la volontà degli enti locali resti effettivamente riservata, nel rispetto delle procedure prescritte, agli organi a ciò deputati, e cioè agli organi cui spetta di programmare la gestione finanziaria e di inquadrare le varie scelte amministrative*



nella prospettiva del piano di spesa contenuto nel bilancio di previsione, e non oltre i limiti da esso fissati” (cfr. Corte Cost. n. 295/1997).

La disciplina sopra descritta ha, di conseguenza, innovato il rapporto tra gli enti pubblici ed i propri funzionari e tra questi ultimi ed i privati contraenti, facendo salva la validità del contratto privo di copertura di spesa, ma configurando il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura, *“ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge”* (cfr. Cass., n. 11969/1998; n. 9373/1997).

La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che in tema di spese dei Comuni (e, più in generale, degli enti locali) in difetto dei necessari presupposti, agli effetti di quanto disposto dall'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144) (ora art. 191 del TUEL), l'insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione - con conseguente impossibilità di esperire nei confronti del Comune l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà - si ha in tutti i casi in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale, e quindi anche quando, approvata dal Comune la proposta di conferimento dell'incarico professionale con lo schema di disciplinare, questa non sia seguita dalla stipulazione del contratto nelle forme di legge (cfr. Cass., 10640 del 2007).

Applicando tali principi al caso di specie, va, pertanto, rilevato che se, per un verso, non può configurarsi alcun rapporto contrattuale fra l'ente locale convenuto e l'attore, sia per la mancanza della forma scritta prevista *ad substantiam*, sia per l'assenza di una deliberazione autorizzativa dell'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione, per altro verso, risulta esperibile l'azione diretta, ai sensi dell' art. 191 del TUEL nei confronti dell'amministratore o del funzionario che ha ricevuto la prestazione.

Risulta, infatti, adeguatamente provato che, in seguito alla determinazione sindacale con cui si deliberava di conferire l'incarico professionale in favore del Millonzi, costui abbia eseguito la propria prestazione professionale trasmettendo, con nota del 26/04/2004, indirizzata al capo area tecnica del comune, recante il numero di protocollo 8550, la relazione geologica dal medesimo redatta.



Risulta, inoltre, dimostrato che il convenuto Minneci Spalla Salvatore abbia consentito l'effettuazione di una fornitura al di fuori delle previsioni di bilancio e debba, perciò, rispondere del pagamento della prestazione del professionista nella misura di € 18.455,56, risultante dalla parcella vidimata dall'ordine professionale dei geologi, oltre gli interessi di mora previsti dal decreto legislativo 231 del 2002 dalla data dell'effettuazione della prestazione fino alla data dell'effettivo pagamento.

Va, poi, esaminata la domanda di ingiustificato arricchimento formulata nei confronti del Comune di Cerda in via surrogatoria.

La domanda è fondata.

Al riguardo, occorre richiamare l'insegnamento della Corte Costituzionale contenuto nelle sentenze n. 446 del 1995 e n. 295 del 1997.

Ed invero, il giudice della legittimità delle leggi ha rilevato che *“la disciplina in esame configura un rapporto contrattuale unicamente tra il terzo contraente ed il funzionario (o l'amministratore) che ha autorizzato l'esecuzione dei lavori, tale da rendere meramente apparente l'acquisizione di beni e servizi all'ente locale, e che la conseguente scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e Pubblica Amministrazione vale a rendere l'ente locale estraneo agli impegni di spesa assunti, così da non consentire neppure di invocare il parametro dell'art. 28 Cost., il quale, nel configurare la responsabilità della Pubblica Amministrazione accanto a quella dei funzionari, presuppone in via di principio che l'attività posta in essere sia alla stessa riferibile”* (cfr. Corte Cost. n. 446 del 1995 e n. 295 del 1997).

La medesima Corte ha, inoltre, osservato che *“il dettato normativo non determina una sbilanciata valutazione degli interessi in gioco, tale da denotarne l'irragionevolezza, in quanto non comporta la scissione del vantaggio acquisito dall'ente dalla possibilità, che questo sia chiamato a corrispondere l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c., atteso che il funzionario o l'amministratore, esposto con il proprio patrimonio all'azione contrattuale del terzo, può sempre esercitare l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'Amministrazione nei limiti dell'arricchimento dalla medesima conseguito, e d'altro canto, il contraente privato è legittimato ad agire, "utendo iuribus" del funzionario o dell'amministratore, contro lo stesso ente, anche contestualmente alla domanda contrattuale di adempimento nei confronti di quello, in*



via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c., quando il patrimonio del funzionario o dell'amministratore non offra sufficienti garanzie".

Orbene, applicando tali principi appare evidente che l'azione di ingiustificato arricchimento, essendo stata articolata in via surrogatoria, e quindi "utendo iuribus" del funzionario che ha accettato la prestazione, risulta ammissibile.

Nel merito, risulta provato sia il fatto materiale dell'esecuzione di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, che il riconoscimento dell'utilità da parte del Comune di Cerda, con gli atti prodromomici alla formazione della sua volontà contrattuale e con il comportamento assunto all'esito dell'esecuzione della prestazione.

Occorre, infatti, considerare che, con la determinazione del 10/12/2003, il sindaco del comune di Cerda ha riconosciuto la necessità della redazione di una relazione geologica ad opera del Millonzi, ai fini della redazione del progetto definitivo; va, inoltre, rilevato che, successivamente allo svolgimento dell'incarico, l'amministrazione convenuta non solo ha ricevuto la prestazione, senza mai negare l'affidamento dell'incarico, ma ha riconosciuto l'utilità della prestazione resa dall'attore, versando al medesimo degli acconti di pagamento.

Ciò posto, occorre rilevare come l'azione generale di arricchimento senza causa nei confronti della P.A. presuppone, oltre al fatto materiale dell'esecuzione di una prestazione economicamente vantaggiosa per l'ente pubblico, anche il riconoscimento dell'utilità della stessa da parte dell'ente, il quale può avvenire anche in modo implicito, cioè mediante l'utilizzazione dell'opera o della prestazione secondo una destinazione oggettivamente rilevabile ed equivalente nel risultato ad un esplicito riconoscimento di utilità, posta in essere senza il rispetto delle prescritte formalità da parte di detto organo, ovvero in comportamenti di quest'ultimo dai quali si desuma inequivocabilmente un giudizio positivo circa il vantaggio dell'opera o della prestazione ricevuta dall'ente rappresentato (cfr. Cass., n. 5397 del 2014; Cass., n. 9486 del 2013; Cass., n. 11484 del 2008).

Applicando tali principi al caso di specie occorre rilevare che, la luce degli elementi di prova acquisiti nel giudizio, deve ritenersi adeguatamente provato il riconoscimento implicito dell'utilità della prestazione eseguita in assenza di contratto, a favore dell'ente pubblico territoriale.



L'azione di ingiustificato arricchimento, esercitata in via surrogatoria, va pertanto accolta.

In ordine al *quantum* della pretesa attorea, va evidenziato che ai fini dell'"*utile versum*" dell'azione di arricchimento senza causa, proposta, ai sensi dell'art. 2041, cod. civ., nei confronti della P.A., non rileva l'utilità che l'ente confidava di realizzare, bensì quella che ha in effetti conseguito e che, quando la prestazione eseguita in suo favore sia di carattere professionale, quale la redazione del progetto di un'opera pubblica, può consistere anche nell'aver evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale cui, invece, sarebbe stato necessario far fronte ove fosse mancata la possibilità di disporre del risultato della prestazione medesima (cfr. Cass., n. 16820 del 2013).

Ciò posto, vanno richiamate le valutazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio chiamato ad accertare, nei limiti dell'arricchimento dell'ente beneficiario, la diminuzione patrimoniale dell'attore in virtù dell'esecuzione della propria prestazione.

L'esperto nominato dal giudice ha rilevato che l'importo della diminuzione patrimoniale subita dall'attore per l'esecuzione della prestazione in favore dell'ente locale convenuto, deve essere valutato con riferimento al valore della prestazione resa dal geologo Millonzi, determinato sulla base della tariffa professionale.

Ed invero, in mancanza di altri dati adottati dalla parte, deve tenersi conto degli importi esposti nella parcella in atti, depurati dall'aggiornamento dei prezzi nonché dalle voci accessorie, compatibili esclusivamente con l'esistenza di un rapporto contrattuale (contributi INPS, IVA, tassa vidimazione parcella).

Ed invero, la tariffa professionale può essere utilizzata come parametro di valutazione per desumere il risparmio conseguito dalla P.A. committente rispetto alla spesa cui essa sarebbe andata incontro nel caso di incarico professionale contrattualmente valido (cfr. Cass. n. 19942 del 2011).

L'ente locale convenuto va, pertanto, condannato a corrispondere, a titolo di indennizzo, in favore dell'attore l'importo di € 12.267,78, oltre rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valore (cfr. Cass., n. 10884 del 2007).

Va altresì accolta la domanda di interessi compensativi, chiesti nella misura legale.

Al riguardo, occorre precisare che la somma liquidata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei



servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi dovuti effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (Cass. n. 1889 del 2013; Cass. n. 10884 del 2007).

In applicazione del principio della soccombenza, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere nei confronti dell'attore le spese di lite che si liquidano, ai sensi del D.M. 55/2014, nella somma complessiva di € 5.402,25, oltre Iva e cpa come per legge.

Le spese di CTU, come liquidate in atti, vanno poste a carico dei convenuti in solido fra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attore, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa;

Condanna Minneci Spalla Salvatore a corrispondere a Millonzi Salvatore la somma di € 18.455,56 (al lordo della ritenuta d'acconto), oltre gli interessi di mora previsti dal decreto legislativo 231 del 2002 dalla data dell'effettuazione della prestazione sino alla data dell'effettivo pagamento.

Accoglie l'azione surrogatoria proposta da Millonzi Salvatore nei confronti del Comune di Cerda e, per l'effetto, condanna quest'ultimo a corrispondere in favore dell'attore l'importo di € 12.267,78, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi nella misura legale dalla data della prestazione sino al soddisfo.

Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere nei confronti dell'attore le spese di lite che liquidano, ai sensi del DM 55 del 2014, nella somma complessiva di € 5.402,25, oltre Iva e cpa come per legge.

Pone le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico dei convenuti in solido fra loro.

Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 16/03/2015.

Il Giudice

Sara Marino

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Sara Marino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.



PAGATA PER TITOLO DI CERTIFICAZIONE
A MEZZO MANCA DI EURO 13,48
APPOSTA SULLA RICHIESTA



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TERMINI IMERESE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedizione esecutiva all'originale che si rilascia a richiesta dell' Avv. Parzarella

Arboreo nell'interesse di Gilca e Salvatore

Termini Imerese li, 07 NOV. 2015

Il Cancelliere

M. To. CANCELLIERE
Maurizio Giovanni Calabrese

Per autentica

M. To. CANCELLIERE li 07 NOV. 2015

CANCELLIERE
Maurizio Giovanni Calabrese

